

## DECISIONE (UE) 2018/517 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE»

[notificata con il numero C(2018) 1730]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto dichiarato della proposta d'iniziativa «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è espresso in questi termini: «La consultazione sulla Brexit del 2016 non era un plebiscito dall'esito vincolante, bensì semplicemente un referendum popolare volto a permettere al parlamento nazionale di ponderare la posizione delle popolazioni britanniche al momento».
- (2) Gli obiettivi principali della proposta d'iniziativa sono definiti in questi termini: «L'obiettivo che perseguiamo è creare una piattaforma che consenta a tutti i cittadini europei di prendere parte a quest'iniziativa e di coinvolgere la maggioranza dei cittadini britannici, compresi quelli che, vivendo fuori patria nell'UE, sono stati di fatto privati dei loro diritti in occasione del referendum originario, così da dare modo a tutti i cittadini britannici di esprimersi».
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) L'articolo 50, paragrafo 1, del TUE afferma il diritto di ciascuno Stato membro di recedere dall'Unione europea prendendo una decisione in tal senso conformemente alle proprie norme costituzionali.
- (6) Benché la Commissione europea si rammarichi della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, come dichiarato il 24 giugno 2016 <sup>(2)</sup> dal suo presidente Jean-Claude Juncker assieme a Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, e Mark Rutte, presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, nessuna base giuridica nei trattati permette di adottare un atto giuridico inerente al processo decisionale interno seguito da uno Stato membro e sfociato nella notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE.
- (7) Per i motivi illustrati la proposta d'iniziativa dei cittadini «Amici britannici, restate con noi nell'UE» esula manifestamente dalla competenza della Commissione, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La registrazione della proposta d'iniziativa dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è rifiutata.

<sup>(1)</sup> GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.<sup>(2)</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_STATEMENT-16-2329\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_it.htm)